

TABELLA B

Contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (articolo 11, comma 6)

	Risorse del Dipartimento del territorio al 31.12.1999 *	Risorse equivalenti dell'Agenzia del territorio al 31.12.2006 **
Totale dipendenti	12.315	8.694
di cui addetti ai servizi catastali	7.261	5.374
% attribuzione ai comuni	55%	55%
dipendenti da trasferire/distaccare ai comuni	4.000	2.955
* Sono riportati i dati di sintesi dalla Tabella A dell'Accordo Conferenza Unificata del 01.06.2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2001. I dati comprendono il personale confluito dall'1.01.2001 nell'Agenzia del Demanio.		
** Sono riportate le risorse equivalenti calcolate sulla base delle ore consumivate nell'anno 2006 dal personale in servizio al 31.12.2006, al netto delle risorse impiegate sul progetto "Anagrafe Immobiliare Integrata" (n. 1956 risorse equivalenti), prevalentemente costituite da dipendenti con rapporto a tempo determinato.		

07A06075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007.

Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il

quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto l'art. 18 del decreto 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002 di adozione dell'F24 come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal predetto decreto n. 241 del 1997;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007;

Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76

07A06076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2007.

Cambio di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;